

SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO

ORDINANZA SINDACALE N° 101 DEL 21/07/2026

Oggetto: MISURE PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE LE ONDATE DI CALORE.

IL SINDACO

Premesso che:

- durante il periodo estivo il territorio comunale è interessato da temperature particolarmente elevate, aggravate dall'elevato tasso di umidità tipico delle aree costiere, tali da determinare condizioni di rischio per il benessere e la salute degli animali d'affezione;
- tali condizioni possono provocare fenomeni di disidratazione, colpi di calore, sofferenza, compromissione delle condizioni psico-fisiche e, nei casi più gravi, la morte dell'animale;
- gli animali detenuti in balconi, terrazze, cortili, recinti, giardini, verande o altri spazi esterni, qualora privi di adeguati ripari, ventilazione o disponibilità continua di acqua, risultano particolarmente esposti ai rischi derivanti dall'eccessiva esposizione ai raggi solari;
- la stagione estiva in corso è caratterizzata, in via del tutto eccezionale e straordinaria rispetto alle medie storiche del periodo, da ondate di calore persistenti con picchi di temperatura eccezionalmente elevati e tassi di umidità tali da configurare una situazione di emergenza climatica locale;
- i bollettini del Ministero della Salute relativi alla città di Pescara evidenziano il susseguirsi di condizioni di allerta per ondate di calore con livelli di rischio elevato (livelli 2 e 3), caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate e persistenti, aggravate dagli elevati tassi di umidità propri dell'area costiera, tali da determinare una situazione straordinaria che richiede l'adozione di misure urgenti a tutela del benessere degli animali d'affezione;
- Ritenuto pertanto che l'eccezionale intensità e la natura straordinaria dell'ondata di calore in corso costituiscano un presupposto di contingibilità e urgenza tale da richiedere un intervento

immediato e temporaneo, non fronteggiabile con i normali strumenti regolamentari ordinari, a tutela della vita e della salute degli animali capillarmente diffusi sul territorio;

- ogni anno pervengono segnalazioni riguardanti la detenzione di animali su balconi, terrazzi, cortili, giardini, recinti e spazi esterni privi di adeguati ripari, acqua e ventilazione;
- il benessere animale costituisce valore riconosciuto dall'ordinamento nazionale ed europeo e rappresenta interesse pubblico meritevole di tutela;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale promuove ogni iniziativa volta alla tutela degli animali d'affezione e alla diffusione di comportamenti responsabili da parte dei proprietari e detentori;
- appare necessario adottare misure preventive finalizzate ad evitare condizioni suscettibili di arrecare sofferenza agli animali durante il periodo caratterizzato dalle elevate temperature;
- l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria al fine di richiamare i proprietari e detentori degli animali al rispetto degli obblighi di corretta custodia e di garantire adeguate condizioni di benessere viste le alte temperature estive che costituiscono un fattore di rischio concreto ed attuale per il benessere degli animali;

Considerato altresì che durante la stagione balneare il significativo incremento della popolazione presente sul territorio comunale comporta un aumento del numero di animali d'affezione condotti dai proprietari nei luoghi pubblici e privati, rendendo necessario rafforzare le misure di prevenzione volte a garantire il loro benessere e a promuovere comportamenti rispettosi delle esigenze etologiche degli animali.

Dato atto che è precipuo compito dell'Amministrazione tutelare le condizioni di vita degli animali da affezione contribuendo a prevenire e contrastare possibili risvolti negativi sulla salute e il benessere degli stessi;

Precisato che il presente provvedimento si configura quale misura contingibile e urgente volta a prevenire situazioni di sofferenza e di rischio per gli animali d'affezione derivanti dall'esposizione alle elevate temperature atmosferiche, assicurandone adeguate condizioni di benessere nel corso della stagione estiva;

Visti:

- l'art. 50 e 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la Legge Regionale Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 47, recante *"Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione"*;

- Regolamento per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini del Comune di Pescara approvato con Delibera di C.C. n. 89 del 7/10/2020, successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 16/01/2023;
- gli artt. 544-ter e 727 del Codice Penale, in materia di maltrattamento di animali e di detenzione incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze;
- gli artt. 13 e 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
- la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e resa esecutiva in Italia con Legge 201/2010.

ORDINA

a decorrere dal 21 luglio 2026 e fino a 30 settembre 2026 ai proprietari, detentori o custodi di animali il divieto di detenzione degli animali d'affezione, anche temporaneamente, su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti o altri spazi esterni quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- esposizione diretta e prolungata ai raggi solari;
- assenza di adeguata zona d'ombra permanenti;
- assenza di idonea ventilazione naturale o adeguata aerazione;
- mancanza di acqua fresca, pulita e facilmente accessibile;
- impossibilità per l'animale di accedere autonomamente a un ricovero idoneo, asciutto, ombreggiato e protetto dal calore;

I proprietari, detentori o custodi di animali sono altresì tenuti a garantire:

- la costante disponibilità di acqua fresca e pulita;
- adeguate condizioni di ombreggiatura e riparo;
- condizioni ambientali compatibili con il benessere psicofisico dell'animale;
- idonea custodia e sorveglianza dell'animale;

E' fatto inoltre divieto di lasciare animali all'interno di veicoli parcheggiati, anche per brevi periodi, in condizioni tali da poter arrecare sofferenza o pericolo alla loro salute;

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di tutela e benessere animale.

AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi degli artt. 544-ter e 727 del Codice Penale o integri altra fattispecie

prevista dalla normativa vigente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato;

- che, per quanto concerne il procedimento di accertamento, contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, trovano applicazione le disposizioni della Legge 689/1981;
- che, qualora dall'accertamento emergano situazioni di grave pregiudizio per il benessere o la salute dell'animale, gli organi accertatori provvederanno ad adottare i provvedimenti di competenza previsti dalla normativa vigente, anche mediante segnalazione ai Servizi Veterinari della ASL territorialmente competente e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Autorità Giudiziaria;
- che il controllo sull'osservanza della presente ordinanza è demandato al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pescara, nonché agli altri organi di vigilanza competenti ai sensi della normativa vigente.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Pescara e trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara;
- Questura di Pescara;
- Comando Carabinieri;
- Guardia di Finanza
- al Corpo di Polizia Locale;
- Associazioni di categoria

SINDACO
Masci Carlo
(atto sottoscritto digitalmente)